



**BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI  
STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTÀ A.A. 2021/2022**

**AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA Perugia – Via  
Benedetta, 14**

## INDICE

ART. 1	Destinatari dei sussidi	p. 01
ART. 2	Definizione di condizione di grave difficoltà e ammissione alla fruizione del sussidio	p. 01
ART. 3	Requisiti di reddito	p. 02
ART. 4	Determinazione dei requisiti di reddito	p. 02
ART. 5	Requisiti di merito	p. 02
ART. 6	Criteri per la determinazione dei requisiti di merito	p. 03
ART. 7	Importo del sussidio straordinario	p. 03
ART. 8	Modalità di presentazione della domanda di sussidio e scadenza	p. 04
ART. 9	Documentazione relativa ai requisiti di merito e reddito e modalità di invio	p. 04
ART. 10	Documentazione relativa alla condizione di studente fuori sede e modalità di invio	p. 05
ART. 11	Documentazione relativa alla condizione di grave difficoltà e modalità di invio	p. 05
ART. 12	Esame delle domande di sussidio dalla commissione di valutazione e pubblicazione esito istruttorio	p. 06
ART. 13	Opposizioni	p. 06
ART. 14	Controlli	p. 06
ART. 15	Trattamento dei dati personali	p. 07
ART. 16	Sanzioni	p. 07
ART. 17	Informazioni sul responsabile del procedimento	p. 08
ART. 18	Pubblicazione del bando	p. 08
	Allegato A	p. 09
	Allegato B	p. 10
	Allegato C	p. 11

**Art. 1**  
**DESTINATARI DEI SUSSIDI**

1. I sussidi straordinari sono concessi - nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa n. 470 "Contributi e Sussidi Straordinari " del Bilancio di Previsione dell'Agenda 2022 – 2024 agli studenti che risultino iscritti ai corsi di studio di livello universitario presso l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.
2. La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti di cui al comma 1 che si trovino in condizione di grave difficoltà, come definita all'art. 2, tale da ostacolare il prosieguo degli studi e che risultino in possesso dei requisiti di reddito e di merito individuati agli articoli 3 e 5 del presente bando di concorso.
3. Il sussidio straordinario è **incompatibile con la borsa di studio erogata** con fondi stanziati **dalla Regione Umbria o con altro intervento**, anche straordinario, **erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato** per l'anno accademico in corso.
4. Il beneficio è assegnato **una sola volta nel corso degli studi; una seconda volta, eccezionalmente**, se si aggrava lo stato di bisogno dichiarato nella prima domanda e solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto per la prima volta.
5. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello conseguibile tramite la frequenza al corso di laurea al quale risultano iscritti.
6. L'elenco dei beneficiari sarà ordinato **in base alla data e all'ora di chiusura dell'istanza digitale per la richiesta del sussidio straordinario da parte dello studente**, indipendentemente delle successive fasi di trasmissione delle documentazioni a corredo dell'istanza indicate ai successivi articoli 9, 10 e 11. Il pagamento del sussidio verrà effettuato dal primo numero in elenco fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ' E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO**

1. Il sussidio straordinario è concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo, che si trovino in una condizione di disagio, tale da influire sul raggiungimento dei requisiti di merito necessari per l'accesso alle borse di studio erogate da ADiSU, causata da una delle seguenti fattispecie:
  - a) grave difficoltà economica a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare;
  - b) grave difficoltà familiare dovuta a decesso di uno o entrambi i genitori, ovvero separazione o divorzio dei genitori, ovvero condizione di grave malattia di componenti del nucleo familiare, oppure ad oneri sostenuti dallo studente per l'accudimento di figli in tenera età;
  - c) grave difficoltà conseguente a malattia dello studente, ovvero cause similari;
  - d) grave difficoltà connessa ad altre motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti, da valutare caso per caso.
2. Le condizioni di grave difficoltà derivanti da malattia dello studente o di familiari, descritte al comma 1, lettere b) e c), sono da individuarsi tra quelle definite dalle vigenti norme in materia (L. 104/1992, DM 78/2000).
3. I fatti di cui al comma 1, che giustificano la richiesta del sussidio, dovranno essersi verificati nell'anno accademico 2020/2021 o nell'anno accademico in corso.

### Art. 3

#### REQUISITI DI REDDITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di reddito non superiori a quelli previsti dall'art. 20 del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Edizione Straordinaria - Serie Avvisi e Concorsi - Numero 41 del 16 luglio 2021) ovvero:
  - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 23.622,32**;
  - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 51.361,58**.
2. Per gli studenti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o invalidità pari o superiore al 66%) i limiti economici sono quelli previsti dall'art. 38 del sopra richiamato *Bando di concorso*, ovvero:
  - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 28.750,00**;
  - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 62.500,00**.
3. Il superamento anche solo di uno dei valori di cui ai precedenti commi 1. e 2. è causa di esclusione.

### Art. 4

#### DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI REDDITO

1. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia** sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza. Tali studenti devono presentare l'Attestazione ISEE 2021 per il Diritto allo Studio Universitario, valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto Min. Lav. 7 novembre 2014. Qualora lo studente non sia già in possesso di tale documentazione, dovrà richiedere al CAAF Attestazione ISEE 2022 valida per il Diritto allo Studio Universitario. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente, che già possiede un'Attestazione ISEE 2021 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un ISEE corrente, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.
2. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero** sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2020 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2020, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.

### Art. 5

#### REQUISITI DI MERITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti in possesso, alla data di pubblicazione del presente Bando, dei requisiti di merito come di seguito indicati.

Laurea Triennale		Laurea specialistica magistrale		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico (6 anni)	
Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU
I	7	I	7	I	7	I	7
II	15	II	18	II	15	II	15

III	48	I fuori corso	48	III	48	III	48
I fuori corso	81	II fuori corso	81	IV	81	IV	81
II fuori corso	114			V	114	V	114
				I fuori corso	147	VI	147
				II fuori corso	180	I fuori corso	180
						II fuori corso	210

#### Art. 6

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

1. Per la determinazione del numero di **crediti formativi** si tiene conto unicamente di quelli **relativi ad esami**, presenti nel piano di studio dello studente, **sostenuti e verbalizzati** alla data di pubblicazione del presente Bando.
2. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
3. Non sono considerati i crediti formativi relativi a:
  - a) votazione finale;
  - b) moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva.
4. L'**anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso ed è azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento da altro ateneo o istituto universitario è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio dell'ateneo o istituto universitario di provenienza.

#### Art. 7

#### IMPORTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

1. L'importo del sussidio straordinario – fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3 - è compreso tra l'importo minimo di euro 700,00 e l'importo massimo di euro 1.800,00 ed è determinato tenendo conto della condizione dello studente richiedente:
  - a) studente "in sede": euro 700,00;
  - b) studente "pendolare": euro 1.200,00;
  - c) studente "fuori sede": euro 1.800,00.
2. La condizione di studente "in sede", "pendolare", "fuori sede" è già definita dall'art. 3, comma 7, lettere i., j., l, del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022*, come di seguito riportato:
  - a) **Studente in sede:** studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1 (riportata per esteso nell'Allegato A al presente bando), in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
  - b) **Studente pendolare:** studente residente nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
  - c) **Studente fuori sede:**
    - I. studente residente in Italia in comune diverso da quelli elencati nella Tabella dell'Allegato 1;
    - II. studente il cui nucleo familiare risiede all'estero, indipendentemente dalla propria residenza in Italia.

3. Per studenti con disabilità gli importi dei sussidi straordinari sono maggiorati, per ciascuna tipologia, di euro 900,00 e compresi quindi tra l'importo minimo di euro 1.600,00 e l'importo massimo di euro 2.700,00.

#### Art. 8

##### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO E SCADENZA

1. E' possibile presentare domanda di sussidio straordinario compilando l'apposita istanza digitale resa disponibile nel portale dell'Agenzia all'indirizzo [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) nella sezione Istanze digitali;
2. L'accesso alla sezione istanze digitali è consentito, fatta eccezione per gli studenti di cui al successivo punto 3, esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
3. Solo agli studenti minorenni e agli studenti con cittadinanza diversa da quella italiana, e privi del permesso di soggiorno o di un documento di identità italiano in corso di validità, è possibile accedere alla sezione Istanze digitali mediante le credenziali Adisu, effettuando la procedura di accreditamento nella sezione Accreditamento/Login ADiSU;
4. La domanda di sussidio straordinario deve essere compilata e trasmessa in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia **ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno 19/05/2022.**
5. La domanda di sussidio deve essere, inoltre, perfezionata mediante l'invio telematico (a mezzo upload) delle documentazioni di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11, secondo le modalità indicate agli articoli medesimi.
6. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
7. I dati dell'accREDITamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
8. Copia digitale della domanda e relativo numero di protocollo saranno fatti pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

#### Art. 9

##### DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI MERITO E REDDITO E MODALITÀ DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il sussidio di cui al presente Bando è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione attestante la data di immatricolazione al corso di studio per il quale si richiede il beneficio e il numero dei crediti formativi conseguiti alla data di pubblicazione del presente Bando, in particolare:
  - a) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia devono presentare il documento "autocertificazione iscrizione con esami" disponibile sul portale "Esse3" dell'Università, accedendo alla sezione Segreteria – Certificati;
  - b) gli studenti iscritti all'Università per Stranieri di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia, al Conservatorio di Musica di Terni, all'Accademia delle Belle Arti di Perugia e all'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia devono presentare idonea certificazione prodotta dalle rispettive "Segreterie Studenti".
2. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede **in Italia** e percepisce **redditi** e/o è proprietario di **patrimoni in Italia**, è obbligatorio produrre in sede di compilazione dell'istanza digitale di sussidio - **pena l'esclusione** - un protocollo INPS-ISEE-2021 (oppure 2022) relativo ad una Attestazione ISEE anno 2021 (oppure 2022) valida per il Diritto allo Studio Universitario.
3. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede all'**estero** e ha percepito **redditi** e/o è proprietario di **patrimoni all'estero** è obbligatorio produrre - **pena l'esclusione** - la documentazione attestante:
  - a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell'istanza con specificate le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
  - b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:
    - i) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;

- II) l'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
  - c) i redditi percepiti (salario, pensione, sussidio, borse di ricerca, ecc...) riferiti all'anno 2020 di tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare;
  - d) ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
    - I) l'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
    - II) l'eventuale stato di disoccupazione;
    - III) l'eventuale iscrizione a scuola o all'università;
  - e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2020, precisando la superficie - espressa in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare;
  - f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2020 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2020; tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto.
4. La documentazione dei redditi esteri dovrà essere prodotta secondo le modalità individuate all'art. 23 del "*Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022*", come da Allegato B).
  5. La documentazione di cui al precedente comma 1. dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione:
    - a) **entro e non oltre** la data di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 4;
    - b) **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload documentazione "MERITO"*.
  6. La documentazione di cui al precedente comma 3. (attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero) dovrà essere trasmessa esclusivamente, **pena l'esclusione**:
    - c) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 4;
    - d) **a mezzo raccomandata postale** con ricevuta di ritorno indirizzata a "Servizio I - Sezione II A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia" e recante l'oggetto "Bando sussidi straordinari a.a. 2021/2022 - Documentazione redditi esteri".
  7. Per l'individuazione della data di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6 si terrà conto della data di spedizione rinvenibile sul timbro postale di partenza.

#### Art. 10

##### DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE E MODALITA' DI INVIO

1. Gli studenti fuori sede devono produrre, se alloggiati presso privati, copia di contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o, se alloggiati presso strutture pubbliche/private, certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone mensile. L'alloggio dovrà comunque essere situato presso il comune ove ha sede l'università frequentata e valido per un periodo non inferiore a mesi 4, compreso fra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.
2. La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload documentazione "ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO"*, **entro e non oltre** la data di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2.
3. **In caso di mancata presentazione della documentazione** di cui al presente articolo, lo studente risultato beneficiario fruirà del sussidio straordinario nell'importo previsto per gli **studenti pendolari**.

#### Art. 11

##### DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA' E MODALITA' DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il presente sussidio è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione utile ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata nell'istanza.

2. Nel caso in cui siano indicate gravi patologie occorre allegare idonea certificazione specialistica, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.
3. Qualora la certificazione si riferisca ai familiari conviventi occorre allegare altresì la “Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati” (**Allegato C** al presente Bando) sottoscritta dagli interessati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Tutta la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata, pena l’esclusione:
  - a) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all’art. 8, comma 2;
  - b) **tramite upload**, accedendo al portale dell’Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload documentazione “GRAVE DISAGIO”*.

#### **Art. 12**

#### **ESAME DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO**

1. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da 2 dipendenti dell’ADiSU, nominata entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 4 dal Direttore Generale dell’Agenzia, e da un rappresentante degli studenti, designato dal Garante degli studenti entro gli stessi termini. La Commissione è presieduta da uno dei due dipendenti dell’ADiSU.
2. La Commissione nel valutare le ipotesi riconducibili a quanto stabilito all’art. 2, comma 1, lettera d), prenderà a riferimento le fattispecie previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo.
3. La Commissione esaminerà le richieste pervenute e stabilirà, in applicazione del presente Bando, la concessione del sussidio in relazione alla condizione dello studente.
4. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 8, comma 4, l’Agenzia procede all’adozione della graduatoria degli studenti ammessi e degli elenchi dei non idonei/esclusi dal concorso.
5. Le graduatorie e gli elenchi di cui al precedente comma 4 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it)
6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma 5, completate le procedure di cui al successivo articolo 13, il dirigente competente provvede all’erogazione dei contributi agli studenti dichiarati beneficiari.
7. **L’Agenzia si riserva di utilizzare, mediante scorrimento, la graduatoria degli ammessi per l’erogazione di ulteriori contributi straordinari, qualora risultino disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle previste all’art. 1 del presente Bando.**

#### **Art. 13**

#### **OPPOSIZIONI**

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui all’articolo 12, comma 4, del presente bando, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha emanato il relativo provvedimento, apposita istanza di riesame della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell’Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) accedendo alla sezione *Istanze digitali – Richiesta di riesame*.
2. Entro 15 **giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell’istanza di riesame, il dirigente competente provvede all’assunzione dell’atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta l’inserimento di ulteriori nominativi nell’elenco dei beneficiari. Conseguentemente a ciò, il dirigente provvede all’erogazione di cui all’articolo 12, comma 6.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all’esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell’Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

#### **Art. 14**

#### **CONTROLLI**

1. L’Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni degli studenti relative ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Le verifiche sono effettuate come di seguito specificato:

- a) **Accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti**
- I. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **in Italia**: mediante accesso diretto alla banca dati dell'INPS;
  - II. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **all'estero**: mediante controllo della documentazione prodotta in originale cartaceo.
- b) **Accertamento delle condizioni di merito dei richiedenti**  
L'ADISU effettua idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

## Art. 15

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In osservanza al Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – di seguito GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 i dati acquisiti in autocertificazione mediante la fase di autenticazione e di compilazione dell'istanza digitale nonché quelli forniti nelle dichiarazioni rese e in generale contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di operazioni finalizzate alla gestione della procedura concorsuale per l'attribuzione dei sussidi straordinari.
2. il Titolare del trattamento: Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede in Perugia, via Benedetta n.14, tel. 0754693000, e-mail [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it) – PEC: [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it).
3. il Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer* - DPO): Avvocato Emanuele Florindi – Euristicasrl - e-mail [dpo@adisu.umbria.it](mailto:dpo@adisu.umbria.it).
4. Il rilascio dei dati richiesti è necessario per la partecipazione al concorso, pertanto la mancata presentazione comporta l'impossibilità di procedere all'accoglimento/valutazione delle istanze.
5. Il trattamento dei dati, improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati, è svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto in materia di misure di sicurezza dal GDPR ad opera dei soggetti autorizzati al trattamento.
6. Al fine ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per legge le graduatorie degli ammessi e gli elenchi dei non idonei/esclusi dal concorso sono pubblicati, per il tempo previsto dalla legge, nella sezione *Amministrazione trasparente* e nel sito web istituzionale dell'ADISU. Nel rispetto della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali i dati identificativi degli studenti sono individuati in forma pseudonimizzata mediante l'utilizzo del Codice ADICOD.
7. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti partecipanti al Bando di cui trattasi è allegato all'istanza digitale.
8. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati e la "*Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati*" dei familiari conviventi dello studente di cui all'art. 11, co. 4 è allegato al presente Bando (**Allegato C**) e all'istanza digitale.

## Art. 16

### SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 11, sesto comma del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

**Art. 17**

**INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato nel dirigente del Servizio I.

**Art. 18**

**PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

1. Il presente Bando è pubblicato sul BUR della Regione Umbria e sul sito istituzionale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it).

**CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI PER LA DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE “IN SEDE” E “PENDOLARE” IN RIFERIMENTO  
ALLA SEDE UNIVERSITARIA DI FREQUENZA**

**(Allegato 1 al “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022”)**

<b>SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA</b>	<b>COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI “IN SEDE”</b>	<b>COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI “PENDOLARI”</b>
<b>PERUGIA</b>	Assisi – Bastia – Bettona – Corciano – Deruta – Magione – Perugia – Torgiano	Bevagna – Cannara – Castel Ritaldi – Castiglion del Lago – Città di Castello – Città della Pieve – Collazzone – Cortona – Foligno – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – Montefalco – Paciano – Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegara – Spello – Todi – Trevi – Tuoro sul Trasimeno – Umbertide – Valfabbrica.
<b>ASSISI</b>	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi – Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano – Fossato di Vico – Fratta Todina – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto – Valtopina.
<b>TERNI</b>	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni.	Avigliano Umbro – Calvi dell’Umbria – Campello sul Clitunno – Cittaducale – Colli sul Velino – Contigliano – Foligno – Fratta Todina – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana – Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Spello – Todi – Trevi – Vallo di Nera.
<b>NARNI</b>	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni.	Avigliano Umbro – Calvi dell’Umbria – Colli sul Velino – Contigliano – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Massa Martana – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Todi.
<b>FOLIGNO</b>	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara – Foligno – Montefalco – Spello – Spoleto – Trevi – Valtopina.	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta – Fossato di Vico – Giano dell’Umbria – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Marsciano – Massa Martana – Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano – Valfabbrica.

**MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI STUDENTI IL CUI NUCLEO  
FAMILIARE RISIEDA ALL'ESTERO E HA PERCEPITO REDDITI E/O È PROPRIETARIO DI PATRIMONI  
ALL'ESTERO**

**(Art. 22, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022”)**

**ESTRATTO**

7. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 5. – come indicato nel **sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** (<https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.html>) - dovrà essere rilasciata dalle competenti **autorità pubbliche** del Paese ove i documenti sono stati prodotti, **avere valore legale nello stesso**, ed essere:
  - a) **legalizzata** - ai sensi dell’art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l’Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell’Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell’Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per l’estero).
  - b) **corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana** ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana. La traduzione può anche essere effettuata da un traduttore ufficiale accreditato. In questo caso dovrà essere corredata dal verbale di traduzione e la firma del redigente il verbale dovrà essere legalizzata a mezzo apostille o presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel tuo Paese.
8. **Solo per gli studenti matricole**, che si iscrivano **per la prima volta ad un Ateneo/Istituto Universitario Italiano** e che arrivino **in Italia con i documenti in lingua originale**, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non tradotti e non legalizzati dall’autorità diplomatica italiana nel Paese d’origine è consentita la seguente procedura di legalizzazione:
  - a) Traduzione asseverata in lingua italiana;
  - b) Vidimazione presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
  - c) Autentica della firma del funzionario diplomatico presso l’ufficio legalizzazione della Prefettura.
  - d) La documentazione presentata secondo le modalità di cui al precedente comma 8 è valida per il solo anno accademico corrente e non potrà essere confermata ai fini dell’ottenimento della borsa di studio a.a. 2022/2023.
9. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 5. (ad esempio: conflitti, calamità naturali, tensioni diplomatiche, ecc...), a fronte di debita certificazione attestante tale impossibilità rilasciata da Autorità o Organizzazioni internazionali accreditate, da valutare caso per caso, sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, ove conforme alla normativa vigente.
10. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell’elenco di cui all’apposito decreto del MUR per l’anno accademico 2021/2022, dovrà essere consegnata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale redatta e rilasciata esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza.
11. **Non saranno** in alcun modo accettate:
  - a) **documentazioni prive di legalizzazione**, seppur corredate di traduzione asseverata;
  - b) dichiarazioni in forma di **autocertificazione o affidavit** rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello studente o dei suoi familiari, nemmeno se redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano.
12. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso dell’anno accademico 2020/2021 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all’anno 2019, ove beneficiari di borsa per lo stesso anno accademico, hanno facoltà di confermarla in sede di istanza digitale di borsa e non sono tenuti a presentare altra documentazione.



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTÀ'

#### *Familiari conviventi studente*

L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU), quale Titolare nello svolgimento della propria attività garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento. In osservanza all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali, inclusi quelli riferiti alle categorie particolari, dei familiari o conviventi degli studenti partecipanti al *Bando di concorso per la concessione di Sussidi Straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà*.

#### 1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

- **Titolare del trattamento:** Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede in Perugia, via Benedetta n.14, tel. 0754693000, e-mail [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it) – PEC: [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it);
- il **Responsabile della protezione dei dati** (*Data Protection Officer* - DPO): Avvocato Emanuele Florindi – Euristica srl - e-mail [dpo@adisu.umbria.it](mailto:dpo@adisu.umbria.it);
- gli **autorizzati al trattamento dei dati personali**: i soggetti autorizzati dal Titolare che trattano i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati (a titolo esplicativo: i dipendenti dell'Agenzia autorizzati per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei Sussidi Straordinari e i membri della Commissione di valutazione e i soggetti individuati quali amministratori di sistema).

#### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a garantire il diritto allo studio e in particolare al corretto svolgimento di tutte le attività necessarie connesse alla gestione della procedura concorsuale per l'attribuzione dei Sussidi Straordinari.

Prima di procedere ad effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, l'interessato verrà informato anche al fine di rilasciare il relativo consenso qualora necessario.

### 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è l'esplicito consenso.

### 4. DATI PERSONALI RACCOLTI

L'Agenzia raccoglie i dati "comuni" e le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR dei familiari e/o conviventi dell'interessato al fine di attestare la situazione di disagio.

Nel caso in cui l'Agenzia venisse a conoscenza, per le suddette finalità, di dati di cui all'art. 10 del GDPR gli stessi saranno trattati nei limiti di quanto disposto dalla normativa.

L'ADISU, di norma, non fornisce servizi direttamente a minori ma potrebbe trattarne dati personali nella misura in cui gli stessi siano strettamente necessari per l'erogazione del servizio e soltanto se condivisi consapevolmente dai genitori del minore o da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o che ne hanno la tutela.

### 5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia avverrà in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono forniti e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore. Il trattamento è seguito di norma tramite l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi ma potrà avvenire anche su supporto cartaceo con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati da accesso, uso e divulgazione non autorizzati.

### 6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, par 1, lett. e) del GDPR, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Nello specifico i dati saranno conservati per 10 anni dal termine della procedura, salvo il caso in cui sia necessaria una conservazione più lunga non determinabili a priori in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo per fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica, o storica o per fini statistici o azioni giuridiche). In questi casi l'ADiSU garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

I dati personali sono conservati in archivi informatici nel rispetto della sicurezza informatica disciplinata dall'ADiSU e secondo le regole tecniche di gestione digitale disposte dall'AGID. I dati inoltre possono essere conservati anche in archivi cartacei cui potranno accedere gli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati secondo quanto disciplinato dal *"Regolamento per la gestione, la consultazione e l'accesso ai documenti dell'archivio di deposito dell'ADiSU"* e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e sono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate volte a contrastare i rischi di violazione. E' fatta salva in ogni caso la comunicazione o la diffusione di dati, in conformità alla legge, richiesti da parte forze di polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali forniti dall'interessato, il Titolare avrà cura di renderli anonimi o di cancellarli. In particolare si rimanda al *"Massimario di selezione e scarto"* allegato al *"Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio"* dell'Agenzia pubblicato nel sito istituzionale.

I dati sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e in particolare su server situati presso il centro servizi regionali.

## 7. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti dall'ADiSU possono essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai membri della Commissione di valutazione, nominata come disciplinato nel Bando di concorso per la concessione di Sussidi Straordinari e dai dipendenti dell'Agenzia, coinvolti nella specifica attività di trattamento e per questo appositamente autorizzati compresi i soggetti individuati quali amministratori di sistema.

## 8. TRASFERIMENTO DATI

I dati forniti non sono trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea.

## 9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:

L'ADiSU, in qualità di Titolare, risponde alle richieste di esercizio dei diritti che dovessero essere avanzate dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, qualora sussistano le condizioni di legge. L'interessato può esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati e al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi: [dpo@adisu.umbria.it](mailto:dpo@adisu.umbria.it) - [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it) – PEC: [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it). In tal senso può essere utilizzato il modello pubblicato nel sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali nella sezione "Modulistica" al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>.

## 10. RECLAMO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il reclamo è lo strumento che consente all'interessato, ricorrendone i presupposti, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143 d.lgs. n. 196/2003) e di richiedere una verifica. Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione "Modulistica" al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo>

## 11. DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO

L'interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. Per revocare il consenso possono essere utilizzati i canali di contatto contenuti nella presente informativa.

## 12. AGGIORNAMENTO INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente all'interessato mediante mezzi congrui.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il /la sottoscritto/a ..... in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e in merito alle disposizioni di cui al decreto legislativo d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in particolare riguardo ai diritti riconosciuti agli interessati e a tutte le finalità e le modalità contenute nell'informativa e

## ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del GDPR, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali, anche particolari, secondo le modalità, i limiti e le finalità indicate nell'informativa rilasciata.

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

***Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.***